

Il Consiglio di Stato

Richiamate:

- la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 ed in particolare gli articoli 10, 11 e 12;
- le conclusioni del rapporto CCF del 12 ottobre 2007 e del rapporto della Commissione d'inchiesta amministrativa (CIA) del 25 gennaio 2008 incaricati di esaminare le modalità di sussidiamento dei progetti di sviluppo delle stazioni di Bosco Gurin e Cari (con particolare riferimento al capitolo 9.2.3 a pag. 76 del rapporto CIA);
- l'esigenza di formulare operativamente le necessarie misure correttive contenute nei due rapporti sopraccitati, applicabili a tutti i servizi dell'Amministrazione, specificatamente nell'ambito del riconoscimento dei lavori in proprio, quali spese computabili ai fini del sussidiamento di opere o di progetti d'investimento;
- le analisi di non conformità e proposte di miglioramento scaturite a suo tempo dal gruppo di lavoro DT/SG/ULSA, DFE/DE/SPE, CCF e Giurista CdS;

considerata la necessità di modificare il punto 2 della risoluzione n. 2285 del 13 maggio 2014 concernente la computabilità dei lavori in proprio, nell'ottica di un allineamento del trattamento dei progetti nelle diverse basi legali applicate, in modo da non includere nei lavori in proprio anche gli investimenti immateriali dei progetti ai sensi dell'art. 27, lett. b della Legge sul turismo, analogamente a quanto già avviene per la Legge per l'innovazione economica e per la Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale;

tenuto conto che la modifica proposta si applica unicamente ai progetti promossi dalle organizzazioni turistiche regionali e cantonali nell'ambito di progetti speciali;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia e del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. Quali lavori in proprio vanno per principio considerate tutte le prestazioni effettuate dal beneficiario del sussidio, come pure quelle fornite da persone (fisiche o giuridiche) a lui vicine, nonché quelle svolte a titolo di volontariato. Quale criterio di valutazione per definire le persone vicine si fa riferimento, per quanto riguarda alle persone fisiche, a quello previsto dalla LOC (artt. 83, 100, 101) per definire la collisione di interesse e il divieto di prestazione a livello comunale, mentre, per le persone giuridiche, è da considerarsi qualsivoglia rapporto di dipendenza o di partecipazione.
2. I lavori in proprio sono riconosciuti solo in fase di liquidazione e unicamente se definiti nella decisione di aiuto. I relativi giustificativi devono essere visti dal responsabile del progetto o dal direttore dei lavori incaricato di verificare le situazioni intermedie e quelle finali. Non rientrano come lavori in proprio investimenti immateriali effettuati nell'ambito

di progetti ai sensi della Legge per l'innovazione economica e della Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale, così come gli investimenti immateriali effettuati dalle organizzazioni turistiche regionali e cantonali ai sensi dell'art. 27, lett. b della Legge sul turismo.

3. Quando il prestatore d'opera è una persona stipendiata dal beneficiario del sussidio o da una persona (fisica o giuridica) a lui vicina, ai fini della definizione della spesa computabile, è riconosciuto il salario lordo (escluse spese e indennità varie) nella misura del 50% per rapporto al tempo dedicato (esempio: salario mensile lordo fr. 5'000.--; la persona ha lavorato per l'oggetto per metà mese, l'importo computabile sarà di fr. 1 '250.--).
4. Per spese di progettazione, rispettivamente direzione lavori, dove il beneficiario è l'ente pubblico, può essere riconosciuto per il calcolo delle prestazioni proprie il 50% delle prestazioni effettuate (esempio: opera completa fr. 100'000.--; onorario (prog. + DL.) max. 10% = fr. 10'000.--; cifra max. riconosciuta 50% di fr. 10'000.-- = fr. 5'000.--).
5. Quando il prestatore d'opera non è salariato (prestazioni di volontariato) o risulta essere il beneficiario del sussidio o una persona a lui vicina, ai fini della definizione della spesa computabile, è riconosciuta una tariffa oraria di fr. 25.00, indipendentemente dal tipo di prestazione eseguita. A dipendenza del settore economico è data la facoltà al servizio competente di fissare un tetto massimo in % del costo totale dell'opera.
6. Nel caso esplicitato al punto 3, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - nominativo e salario mensile (certificato di salario) della persona che ha eseguito le prestazioni;
 - numero di giornate lavorative o ore presentate per rapporto al mese;
 - calcolo proporzionale del salario mensile in base alla percentuale di lavoro effettivamente svolto per l'opera sussidiata.
7. Nel caso esplicitato al punto 5, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - tabella ricapitolativa delle ore effettivamente svolte, con l'indicazione del nome del prestatore d'opera, del tipo di prestazione effettuata, della data d'esecuzione (giorno/mese/anno) e del tempo impiegato (in ore).Il totale delle ore presentate dovrà comunque essere proporzionato al tipo di lavoro eseguito, alla durata del cantiere ed alla disponibilità temporale di ogni singolo prestatore.
8. Per quanto concerne la messa a disposizione di attrezzature e/o macchinari già di proprietà del promotore o di una persona (fisica o giuridica) a lui vicina (ad esempio gru, camion, furgoni, tracks, trattori, dumper, motocarrette, compressori, martelli pneumatici e piccole attrezzature varie), ai fini della definizione della spesa computabile, valgono le tariffe contenute nelle tabelle "Dati base dell'inventario-macchine e attrezzi" aggiornate, della SSIC (Società Svizzera Impresari Costruttori - Sezione Ticino) in ragione del 50%.

9. La presente risoluzione annulla e sostituisce la risoluzione governativa n. 2285 del 13 maggio 2014.

10. Comunicazione:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch;dfe-dir@ti.ch;di-dir@ti.ch;dss-dir@ti.ch;dt-dir@ti.ch;can-sc@ti.ch)
- Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)
- Servizi generali del DT (dt-sg@ti.ch)
- Ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati (dt-uctls@ti.ch)
- Centro di competenza in materia di commesse pubbliche (can-cccpubb@ti.ch)
- tutti i funzionari dirigenti

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Claudio Zali

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri